

**COMUNE DI ALBISSOLA MARINA**

comune certificato



bandiera blu

Prot. 4506

Albissola Marina 14 marzo 2013

ORDINANZA n° 11**VISTO**

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";

il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;

il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";

il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";

la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, e s.m.i.

la legge regionale 04 luglio 2008 n. 22, e s.m.i.

il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;

l'art. 13, comma 2, della legge 8 luglio 2006 n° 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

le Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con deliberazione n° 512 della Giunta Regionale in data 21 maggio 2004;

le Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2013;

il Progetto di Utilizzo delle Aree demaniali e di sistemazione delle spiagge approvato con delibera di Giunta Comunale n° 124 del 28 giugno 2005;

L'adeguamento al Progetto di Utilizzo delle Aree demaniali e di sistemazione delle spiagge approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 62 del 19/10/2009 e pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio dal 21/10/2009 al 04/11/2009;

il Decreto dirigenziale della Regione Liguria n° 2966 del 30/10/2009 di rilascio nulla osta all'adeguamento del PUA alla L.R. 22/2008 con prescrizioni;

la Delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 09/12/2009 di presa d'atto delle prescrizioni contenute nel succitato decreto dirigenziale regionale;

la Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 67 di modifiche alla Legge Regionale 3 gennaio 2002 n. 1 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime;

la Legge Regionale 2 gennaio 2007 n° 1 testo unico in materia di commercio;

la legge 27 dicembre n° 296 art. 1 comma 251 lettera e);

l'ordinanza n°18/2009 del Capo del Circondario Marittimo di Savona

CONSIDERATO

il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO

di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

e m a n a l a s e g u e n t e

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il **1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno**. Gli stabilimenti balneari hanno l'obbligo di garantire l'apertura per il periodo dal **1 giugno al 15 settembre**.
2. Al di fuori del periodo obbligatorio di apertura degli stabilimenti balneari è consentito utilizzare le strutture balneari per l'erogazione di servizi connessi all'elioterapia, secondo le modalità meglio specificate al successivo art 5.
3. L'orario e le modalità della balneazione sono fissate nell'Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona, gli orari per i pubblici esercizi sono stabiliti dal Comune

ART. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **è vietato**:
 - a) lasciare natanti, selle ed invasature di sostegno sulle spiagge ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e dei natanti da diporto di proprietà dei concessionari ad uso noleggio. L'Amministrazione Comunale aveva individuato una porzione di spiaggia (spiaggia libera tra Bagni Lido e Bagni Bau Bau Village) dove consentire la sosta temporanea ai soli natanti già presenti sulle spiagge libere (come censiti dalla Polizia Municipale con relazione di servizio n. 29 del 26.04.2007), privi di selle ed invasature di sostegno, in piena efficienza ed in grado di prendere il mare in qualunque momento. Tale porzione di spiaggia deve essere resa libera e disponibile all'utilizzo connesso alla balneazione entro la data del 31 dicembre 2012;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
 - 1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
 - 2) consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento del mare e della fascia di libero transito sulla battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione (L. 296/2006 art. 1 comma 251 lett. e) e norme di attuazione del PUA comunale);
 - d) campeggiare e/o accamparsi, con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura e modalità nonché pernottare;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Al termine della stagione balneare dette opere dovranno essere rimosse o potranno rimanere in funzione in base a quanto stabilito nel successivo art. 5
 - g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate ed autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del

pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Non è consentita la custodia di animali privi dei rispettivi padroni.

- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
 - i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
 - k) sull'arenile, bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera ;
 - l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

ART. 4 - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione.

Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

**"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO".**

Nella spiaggia libera attrezzata l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione ed il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore.

Nella zona allo scopo destinata, le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente, ma in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,50 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila.

2. **Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:**
 - a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
 - b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;
 - c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona
4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.
8. **Pulizia dell'arenile:**
 - a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune; è altresì tenuto al conferimento differenziato dei materiali di risulta;
 - c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) i titolari di concessione demaniale marittima possono, previa comunicazione e quando se ne verifichi la necessità, riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.
- f) nel caso di mareggiate, il concessionario provvederà alla rimozione di tutti i rifiuti piaggiati non appena le condizioni meteomarine lo consentiranno. Tale intervento di pulizia straordinaria, dovrà comunque essere effettuato entro 15 gg., naturali e consecutivi, dal verificarsi dell'evento meteorologico. Il materiale raccolto dovrà essere conferito, a cura e spese del concessionario, presso opportuni centri di raccolta rifiuti o eventualmente in altra area idonea individuata dall'Amministrazione Comunale.

9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, di altezza non superiore a 1,3 mt, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso; tale recinzione non deve impedire la visuale verso il mare e non può raggiungere la linea di battigia al fine di garantire il libero passaggio all'interno della fascia di libero transito
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento, con esclusione della fascia di libero transito, al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- 1. Il Comune può provvedere a rimuovere, in ogni periodo dell'anno, l'eventuale barra sabbiosa alla foce dei corsi d'acqua, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- 2. il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) potrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

11. Le zone di mare riservate ai bagnanti e quelle vietate alla balneazione sono disciplinate nell'ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona

**ART.5 - DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEGLI ARENILI NEL PERIODO
PRIMAVERA/AUTUNNO/INVERNO**

1) Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di

concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante tutto il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire un orario minimo di apertura giornaliera dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

2) Periodi di apertura

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti:

- A) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)
- B) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10)
- C) tutto l'anno

3) Regole di apertura

- A) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/5 al 30/9)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura con un orario minimo dalle 9,00 alle 19,00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

Durante i periodi di chiusura delle strutture è ammesso posizionare delle tamponature con pannelli in legno sulle aperture degli edifici per impedire l'accesso agli estranei.

- B) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.

Lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 - 30/9) con un orario minimo dalle 9,00 alle 19,00. Per i periodi al di fuori della stagione balneare, come sopra individuata, che vanno dal giorno di apertura al 30/4 e dal 1/10 al 31/10 lo stabilimento deve rimanere aperto almeno per quattro giorni la settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle ore 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per

l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

C) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 - 30/9) con un orario minimo dalle 9,00 alle 19,00 e per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno **quattro** giorni la settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle ore 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili con un n° massimo di 20 ombrelloni, n° massimo di 40 sdraio o lettini e un massimo del 10% di altre strutture amovibili, della dotazione autorizzata (percentuale espressa in mq) delle opere di facile rimozione regolarmente assentite in concessione.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

Al termine della stagione balneare, qualsiasi opera, struttura, impianto andrà rimossa dall'arenile, escluse le strutture connesse all'attività elioterapica e alle opere di difficile rimozione quali:

- piattaforme di calcestruzzo o similari, manti bituminosi o similari, plinti, murature

- Pavimentazioni in soletta continua di cemento
- Pertinenze del demanio
- Costruzioni in muratura con solaio in cemento armato
- Opere in muratura
- Piscine in muratura o prefabbricate comportanti strutture fisse di allocazione

Possono inoltre rimanere le piante radicate stabilmente nel terreno, mentre quelle in vasi andranno rimosse.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

4) Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima e il gestore per le spiagge libere attrezzate.

- a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;
- b) durante il periodo di apertura ai fini balneari (1/05 – 30/09), cioè nel periodo in cui il concessionario è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio), l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
- h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

- l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
- m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
- n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- o) Gli stabilimenti balneari aperti per attività di elioterapia dovranno issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, (vedi facsimile riportato di seguito Tavola 1 – Cartello Tipo) da sistemare all'ingresso della struttura turistico/balneare, e possibilmente anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da garantire la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito) ben visibile agli utenti e redatta in più lingue, indicante il periodo e gli orari di apertura;
- p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.
- q) non è ammessa la formazione di dune

TAV.1 CARTELLO TIPO



REGIONE LIGURIA
COMUNE DI

STABILIMENTO BALNEARE
APERTO SOLO PER
ELIOTERAPIA
dalal
dalle ore alle ore.....
nei giorni.....



PANTONE YELLOW 012 CVC (C:0 - M:22 - Y:99 - K:0)



PANTONE 2925 CVC (C:87 - M:23; Y:0; K:0)

(misure indicative: da 50 a 60 cm per la base / da 75 a 90 cm per l'altezza)

ART. 6 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO E PIATTAFORME LUDICHE GALLEGGIANTI

- 1) Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto.
- 2) La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona e il puntuale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 relativo al rilascio di autorizzazione per il posizionamento di corpi morti per boe di segnalazione 200 metri, corsie di lancio ed ormeggi.
- 3) I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare;
- 4) I gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio di unità da diporto, le piattaforme installati nelle acque antistanti gli arenili dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre e potranno essere riposizionati dal 01 maggio
- 5) E' consentita l'installazione di piattaforma rigida di salvataggio (boa) di pubblica fruizione.
- 6) L'eventuale installazione di qualsivoglia struttura ludica galleggiante dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune ed informata la Capitaneria di Porto. L'occupazione sarà regolata da titolo concessorio soggetto a canone, come occupazione di specchio acqueo. Tali strutture dovranno essere certificate ad origine e rispettare tutte le normative in materia di sicurezza e di corretta installazione.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Sanzioni: chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, della LR 1 del 03.01.2007 ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, nonché di ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina la materia oggetto della presente ordinanza. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.
3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
4. La presente ordinanza entrerà in vigore il 15/03/2013 e da tale data sostituirà la precedente ordinanza sindacale n. 6/2010 prot 2097.

Il Sindaco del Comune di Albissola Marina
(Nicolò Vicenzi)



Il Responsabile del settore tecnico
(Arch. Laura Pasero)

Comune di Albissola Marina

Piazza del Popolo 12 - 17012 Albissola Marina (SV)
centralino: 019 400291 fax: 019 486460
cod. fis./p.iva 00333890093

www.comune.albissolamarina.sv.it

e-mail: protocollo@comune.albissolamarina.sv.it

e-mail Area Tecnica: tecnico@comune.albissolamarina.sv.it

posta certificata: protocollo@comunealbissolamarina.telecompost.it